Articolo 6

Larghezza

I passaggi principali all'interno degli edifici devono avere una larghezza minima di 1,20 metri.

Un dimensionamento sufficiente delle vie di circolazione interne è fondamentale per garantirne l'utilizzazione senza pericolo. Le larghezze necessarie (dimensioni principali) saranno funzione

- del numero delle persone che le utilizzano con temporaneamente (vie di emergenza)
- del genere e della grandezza dei veicoli propri all'esercizio (sistemi di trasporto, carrelli elevatori) e
- delle dimensioni massime delle merci da trasportare (pezzi, macchine, elementi costruttivi, ecc.).

Si dovrà anche garantire la necessaria altezza libera al disopra delle vie di circolazione, ad es., alle porte ed ai portoni, e verso le attrezzature e gli impianti di esercizio.

Le vie principali di circolazione all'interno degli edifici devono avere una larghezza minima di 1,20 m.

Questa dimensione minima vale per tutti gli elementi della costruzione quali corridoi, passaggi (senza porte), scale e rampe che si trovano lungo il percorso. Se le condizioni di esercizio lo esigono, si dovranno prevedere, in casi singoli, vie di circolazione più larghe.

Le vie d'evacuazione prescritte all'articolo 7 OLL 4 si intendono come vie di circolazione principali.

In merito ai collegamenti verticali, il numero delle vie di circolazione principali è in genere identico a quello delle vie d'evacuazione prescritte dalla legge. Se sono disponibili più vie di circolazione verticali, queste possono essere dimensionate come vie di circolazione secondarie con una larghezza inferiore a 1,2 m, a condizione che le vie di emergenza vere e proprie concordino, per quanto concerne posizione, lunghezza e esecuzione, con le disposizioni degli articoli 8 e 9 OLL 4.

Anche in vista di un'eventuale modifica del genere di utilizzazione, si raccomanda in generale il rispetto di una larghezza di 1,2 m per le vie di circolazione verticali.

Negli edifici e nei locali a grande concentrazione di persone la larghezza delle vie d'evacuazione (vie di circolazione principali) deve rispondere a criteri più severi. Dati più precisi possono essere dedotti dalle prescrizioni antincendio AICAA.

Le vie secondarie necessarie al completamento della rete di circolazione per i posti di lavoro e le parti di impianti all'interno degli edifici devono essere larghe almeno 0,8 m.

Le vie secondarie non sono menzionate espressamente nel testo dell'ordinanza. Questa larghezza minima risulta però da esigenze di carattere ergonomico e da quelle per l'accesso alle attrezzature tecniche secondo l'articolo 9 capoverso 2 OLL 4. Larghezze inferiori possono essere adottate solo in via eccezionale e quando situazioni particolari lo richiedano. Per il resto, le vie di circolazione secondarie soggiacciono alle stesse considerazioni valide per le vie di circolazione principali.